



Com. Int. n. 260

Gallarate, 31/08/2021

Al personale scolastico  
IC De Amicis

**Oggetto:** obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) da parte del personale scolastico (ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021)

Ad integrazione di quanto già diffuso con comunicazione interna n. 259 del 25/08/2021, non essendo ad oggi intervenute modifiche normative, e alla luce delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione diramate con nota prot. n. 1260 del 30/08/2021, si comunica che ai sensi dell'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, **"dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2"**.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter *"il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

In attesa che il Ministero predisponga apposita piattaforma che, nel rispetto della privacy, permetterà alle scuole di conoscere automaticamente il possesso o meno della certificazione, sarà necessario controllare quotidianamente il rispetto di tale obbligo.

**Pertanto, a decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, le SS. LL., prima di essere ammesse a prestare servizio nell'edificio scolastico, dovranno esibire ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dalla scrivente, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione** come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

Nelle more di nuove diverse indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione nazionale "VerificaC19".

Per scaricare il proprio GP consultare il sito : <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore, occorrerà esibire solo e soltanto il QR-CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione Green Pass con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al farmacista, comunicando codice fiscale e dati della Tessera Sanitaria. In questo modo il medico o il farmacista potranno fornire la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria.

Si ricorda che **il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore**, ciò significa che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Si invita inoltre a prestare attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: **chi ha effettuato la prima dose di vaccino solo di**



**recente, o la effettuerà nei prossimi giorni, potrebbe non avere GP valido. IN CASO DI NON VALIDITÀ DEL GP, IL PERSONALE NON POTRÀ ACCEDERE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

Per quanto riguarda l'esenzione dalla vaccinazione anti-Covid, il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 : <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Eenti.pdf> , ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato attualmente cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono inoltre validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Tanto premesso, **dal 01/09/2021 e fino al 03/09/2021** il personale della scuola ATA già in servizio si presenterà in sede centrale alle ore 7.30 per la verifica del **Green Pass da parte del Direttore s.g.a, dott.ssa Antonella Nicita.**

Il personale scolastico (docente e ATA) che dovrà assumere servizio dal 1 Settembre 2021, e in date successive, e fino al 3 settembre il personale docente che dovrà accedere ai plessi per riunioni/ allestimento spazi, esibirà il **Green Pass** in segreteria presso la sede centrale di via Somalia, 2, al Direttore s.g.a., quindi si potrà recare al plesso di appartenenza.

**A partire da lunedì 6 settembre, la verifica della validità del GP avverrà nelle rispettive sedi, a cura di personale formalmente incaricato dalla scrivente,** che verrà dotato di tablet con apposita applicazione installata.

Si coglie l'occasione per evidenziare che il controllo del *green pass* costituisce una ulteriore misura di sicurezza che non sostituisce né annulla quelle precedenti: pertanto **rimangono ferme tutte le altre misure di sicurezza già disposte** come, a titolo di esempio, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi), il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, ...

Infatti, solo il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19, inclusi le linee guida ed i protocolli connessi, oltre al possesso del GP, costituiscono un'effettiva prevenzione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Barbara Pellegatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.